

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione "Amici in movimento"

Il giorno 4 del mese di Maggio dell'anno 2020, alle ore 19.15, in video conferenza per quanto previsto dall'art. 73 comma 4 del D.P.C.M. del 8 Marzo 2020, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata. Sono presenti personalmente i seguenti soci: Lilli Fabiola, Michela Sellaro, Mary Rosa Lacerra, Rosario Lobosco, Alessandro Paventa, Massimo Daralla, Franco Lacerra, Francesco Bellomo, Ciro Esposito e Ciro Chechile.

Il Presiede l'Assemblea dei soci Francesco Bellomo, il quale nomina come Segretario della riunione Mary Rosa Lacerra con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente verifica l'identità di ciascun presente attraverso il riconoscimento della persona sullo screen e dopo essersi accertato del corretto funzionamento di ciascun collegamento, ricorda ai presenti che:

1. l'Assemblea è convocata in sessione straordinaria;
2. le votazioni si terranno con la chiamata nominale di ciascun socio partecipante

Successivamente egli rammenta l'ordine del giorno:

1. Trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti risulta pari a 10, quindi superiore ai 3/4 dei soci aventi diritti al voto, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno: trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione redatta ai sensi dell'art. 2500-sexies del Codice Civile, rimasta depositata presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti alla celebrazione dell'Assemblea. La proposta di trasformare l'Associazione in Organizzazione di volontariato trae occasione dalla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che di fatti opera già in regime di volontariato e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34) nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:
 - I. art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
 - II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)



- e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;
- f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 31 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 31 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto prima nella sua integrità.

Dopo di che chiede di dichiarare verbalmente il proprio voto a ciascun dei presenti.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Viene data, infine, lettura del presente verbale. Al termine viene chiesto ai partecipanti se ci sono contenuti del verbale che occorre modificare. Nessuno dei presenti chiede di intervenire, per cui il Presidente, alle ore 20.15, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Il Segretario

[Handwritten signature of the Secretary]

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

Il presente verbale e lo statuto suo allegato sono registrati in esenzione di imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Atto n. 929 del 06 MAG 2020

per l'importo di €

Salerno, il 06 MAG 2020



Firma su delega del Direttore Provinciale.



Statuto dell'organizzazione di volontariato denominata
"Associazione Amici in movimento"

Art. 1

Costituzione

L'associazione di volontariato denominata "Associazione Amici in movimento", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli indirizzi e la piena applicazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Una volta acquisita la qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Amici in movimento ODV" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Comitato direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. L'associazione opera prevalentemente nel campo della crescita umana e culturale della comunità locale e nello sviluppo di politiche di coesione e solidarietà sociale. Inoltre essa intende contribuire a porre le fondamenta per una comunità più coesa e solidale, che metta al centro il benessere della persona. L'associazione, con la sua opera, desidera prevenire fenomeni di esclusione sociale e di isolamento, affermare politiche di tutela, promozione e riqualificazione dell'ambiente, difendere e riscoprire le tradizioni culturali, promuovere la cultura della legalità, educare alle differenze valorizzando tutte le culture e le differenze etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale, fortificare politiche attive tese al benessere della persona attraverso la pratica sportiva.

Nel promuovere le proprie attività l'associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Comitato direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 3

Sede

L'associazione ha la propria sede legale in Via Limite del Pozzo snc, 84030 Atena Lucana (SA). Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione opera in tutto il territorio nazionale.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Comitato direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

Art. 4

Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5

Attività

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue le seguenti attività di interesse generale individuate nell'art. 5 del CTS:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017).

- Organizzare azioni finalizzate all'integrazione e socializzazione di persone che vivono difficoltà fisiche, psichiche e sociali, in particolar modo persone disabili, attraverso il loro coinvolgimento attivo nelle attività organizzate dall'associazione e di seguito descritte.

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. n. 117/2017).

- Organizzare convegni, seminari, work-shop, rassegne, testimonianze e ogni altra attività con finalità educativa sulle attività svolte dall'associazione esplicitate nel presente articolo.

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, comma 1, lettera e, D. Lgs. n. 117/2017).

- Organizzare attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio naturale presente sul territorio, per favorire la conoscenza e la fruizione del territorio per tutti, in particolar modo delle persone che vivono forme di disagio.
- Progettare percorsi educativi rivolti all'intera comunità ed in particolar modo ai più giovani, finalizzati a promuovere stili di vita e comportamenti della nostra quotidianità migliori per preservare l'ambiente che ci circonda e da realizzare anche all'interno degli istituti scolastici;
- Sostenere politiche di sviluppo e mobilità sostenibile;
- Attuare, anche sensibilizzando i cittadini, interventi di recupero e miglioramento di aree naturali dismesse e abbandonate e di fruizione delle stesse;

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, D. Lgs. n. 117/2017).

- Valorizzare, tutelare e, soprattutto, promuovere il patrimonio artistico e culturale del Vallo di Diano attraverso l'organizzazione di eventi pubblici, giornate a tema, rievocazioni storiche e visite guidate e il recupero di beni culturali inutilizzati e abbandonati, per implementare la conoscenza del territorio e la sua capacità attrattiva;
- Recuperare le tradizioni popolari e la storia della comunità locale, per favorire, attraverso la conoscenza delle sue origini sociali e culturali una migliore contestualizzazione dei processi di crescita sociale ed economica.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017).

- Diffondere la cultura del volontariato come forma di partecipazione democratica attiva e come sviluppo di politiche di prossimità e di mutualità tra i cittadini;
- Promuovere l'arte e la cultura in tutte le loro forme, al fine di favorire le opportunità di dialogo plurale tra gli individui, ponendo una particolare attenzione al confronto tra chi vive in situazione di "agio" con chi è in una situazione di disagio sociale, sforzandosi di utilizzare linguaggi semplici utili a diffondere i valori positivi legati alla solidarietà e ad aiutare la comunità a ritrovare un dialogo con il territorio;
- Organizzare attività ricreative e culturali quali laboratori di teatro, danza, canto e musica finalizzate a promuovere benessere individuale e sociale, favorire la socializzazione e l'integrazione, soprattutto delle persone che situazioni di disagio fisico, psichico ed economico;
- Organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi di interesse generale enunciati e descritti nel presente articolo;
- Realizzare video, materiale promozionale, tutorial, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione, anche attraverso l'utilizzo del web.

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t, D. Lgs. n. 117/2017)

- *benessere attraverso la pratica sportiva al fine di affermare il benessere psico-fisico e l'importanza di avere stili di vita sani, oltre che a creare opportunità per sviluppare relazioni tra le persone;*
- *Sostenere ogni forma di iniziativa sportiva, quali tornei e altre forme di competizione dilettantistica, al fine di promuovere ogni forma di pratica sportiva.*

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017)

- *Recuperare, ripristinare, riammodernare e gestire beni immobili da utilizzare per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.*

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale, nazionale ed anche a livello internazionale.

L'associazione può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività svolta dai volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto, nei limiti previsti dall'articolo 7 del CTS, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci e nei limiti e modalità esplicitate nel CTS. Lo status di volontario è incompatibile con qualunque rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 7

Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dal CTS. Essi non possono essere soci né volontari dell'associazione.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 8

Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal CTS. Essi non possono essere soci né volontari dell'associazione.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 9

Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'associazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione recante l'espressa accettazione del presente statuto e il consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso visione della informativa relativa alla privacy, deve essere presentata al Comitato Direttivo.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data di delibera del Comitato direttivo e sarà operativa solo dopo il regolare versamento della quota sociale annua da effettuare nei modi previsti nell'art. 24 del presente statuto. Avverso l'eventuale decisione di diniego del Comitato direttivo, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera dell'organo direttivo. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale del Comitato direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche certificazione attestante l'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora suddetto registro non sia ancora stato istituito, al Registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente attestante il requisito richiesto.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Sono invece "sostenitori" coloro che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività. Essi possono partecipare alle Assemblee dei soci senza diritto di voto.

Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 10

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chiunque può chiedere di aderire alla associazione. I criteri e le modalità di tale richiesta sono elencato all'art. 9 del presente statuto.

Art. 11

Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Comitato direttivo e/o dell'assemblea dei soci, tale decadenza viene annotata con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione e/o al Comitato Direttivo che ne prenderà atto;
- espulsione per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 13

Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente
- 3) il Comitato direttivo

Sono organi di controllo e di garanzia:

- 4) Il Collegio dei revisori contabili, se previsto;
- 5) Il Collegio dei Garanti, se previsto.

Sono cariche dell'associazione:

- 6) il Vice-Presidente;
- 7) Il Segretario, se previsto;
- 8) Il Tesoriere, se previsto.

Gli organi sociali quali il Comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori Contabili).

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia è di 2 (due) anni.

Art. 14

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 2 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e le eventuali altre procedure previste per l'adesione dei rinnovi.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente del Comitato direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di ulteriori altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni prima precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale presentato dal Comitato direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei soci presenti, ad eccezione dell'eventuale scioglimento e/o messa in liquidazione dove è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci che hanno diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, l'avviso a mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo tre deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15

Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato direttivo dura in carica per 2 (due) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina.

I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a titolo esemplificativo si nomina il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc...). I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle richieste.

Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

E' di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Comitato direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci.
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto;
- redigere specifici regolamenti finalizzati a regolare meglio l'aspetto organizzativo dell'associazione e le attività svolte a favore della comunità. Tali regolamenti, ed eventuali atti collegati, devono poi essere approvati dalla prima assemblea utile dei soci.

Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dall'assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'associazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00

(cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Comitato direttivo.

Art. 17

Il Vice-presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 18

Il Segretario

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria e del Comitato direttivo, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 19

Il Tesoriere

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art. 20

Il Collegio dei revisori contabili

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei revisori contabili formato da un numero di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del CTS, deliberare la costituzione del Collegio dei revisori contabili, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei revisori contabili è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del CTS.

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Il Collegio dei revisori contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

Non è previsto alcun compenso per i revisori contabili, anche se esterni.

La durata in carica del Collegio è biennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di revisore contabile è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e con quella di garante.

Il Collegio dei revisori contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei revisori contabili sono i seguenti:

- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Comitato direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;

- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo, prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori contabili.

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS.

Tale obbligo può essere omesso se il Collegio dei revisori contabili risulta costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21

Il Collegio dei garanti

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare Il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 (tre) membri scelti fra gli aderenti all'associazione.

Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è biennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori contabili.

Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato nelle controversie tra le varie componenti dell'Associazione.

Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 22

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività promosse dall'associazione. Esse hanno la durata di 2 (due) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 23

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche, anche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi dell'attività di raccolta fondi;
- proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del CTS;
- proventi di attività di fund raising per sostenere le attività dell'associazione finalizzate al perseguimento dell'interesse generale;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Art. 24

Quota sociale

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota va versata entro il 31 marzo di ogni anno. I nuovi soci dovranno versare la quota sociale entro trenta giorni dalla data della delibera di ammissione.

Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale, e quindi decaduti in base all'articolo 12 del presente statuto, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

Art. 25

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel CTS.

Art. 26

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del CTS cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere portato a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e deve essere depositato presso la sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

L'Associazione, inoltre, si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Art. 27

Responsabilità dell'associazione

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi e per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28

Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Logo dell'associazione

Il logo dell'Associazione è il segno distintivo dell'Associazione stessa ed è qui sotto rappresentato



Art. 30

Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'associazione.

Art. 31

Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

